

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2023, n. 8-7772

Processi di stabilizzazione del personale SSR in applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i. - Recepimento dell' accordo sindacale del 26/9/2023 sottoscritto tra la Regione Piemonte e le OO.SS. del Comparto Sanità.



Seduta N° 410

Adunanza 27 NOVEMBRE 2023

Il giorno 27 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 09:20 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

DGR 8-7772/2023/XI

OGGETTO:

Processi di stabilizzazione del personale SSR in applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i. - Recepimento dell' accordo sindacale del 26/9/2023 sottoscritto tra la Regione Piemonte e le OO.SS. del Comparto Sanità.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

l'articolo 1, comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i. - in particolare così come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 528 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 4 comma 9-sexiesdecies del D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ed alla luce del combinato disposto con l'art. 4 comma 9-quinquiesdecies del succitato D.L. 198/2022 conv. con mod. dalla L. 14/2023 - prevede che:

- al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste di attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del SSN - nei limiti di spesa consentiti per il personale degli stessi dall'art. 11 co. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modifiche dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 s.m.i. - dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi comprese le selezioni di cui all'art. 2-ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e che abbia maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;
- le procedure di assunzione di cui sopra debbano avvenire secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;

- alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;

l'art. 4 comma 9-septiesdecies del sopracitato D.L. 198/2022 convertito con modifiche dalla L. 14/2023, così come modificato dall'art. 13 comma 1-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modifiche dalla L. 26 maggio 2023 n. 56, stabilisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 268 lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60."

Preso atto del documento n. 22/154/CR7a/C7 del 27 luglio 2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il quale erano stati emanati indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID nelle aziende ed enti del SSN, al fine di una omogenea applicazione delle procedure di stabilizzazione nei diversi servizi sanitari regionali.

Richiamata la D.G.R. n. 39-5493 del 03/08/2022 con cui è stato recepito l'accordo del 06.06.2022 tra Amministrazione Regionale e OO.SS. del Comparto Sanità, in materia, tra il resto, di Stabilizzazione di personale sanitario, OSS e assistenti sociali ex L. 234/2021, nonché il conseguente accordo siglato in data 16.06.2022 tra le medesime parti, concernente - alla luce degli indirizzi forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il sopracitato documento - i criteri di inclusione e priorità per l'applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato.

Dato atto che:

tale accordo del 16.06.2022 - parte integrante e sostanziale della succitata deliberazione - altresì prevede che le parti si impegnano a rincontrarsi in caso di sopravvenuti provvedimenti normativi in materia;

la Conferenza delle Regioni e Province autonome, con documento n. 23/77/CR/C7 del 23 maggio 2023 ha emanato, alla luce delle modifiche e delle integrazioni dell'art. 1 comma 268 lett b) l. 234/2021, indirizzi applicativi della medesima disposizione;

sulla base del suddetto contesto normativo e degli indirizzi applicativi forniti dai documenti sopra citati della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di proseguire nel percorso di stabilizzazione del personale di cui sopra al fine di implementare i servizi ospedalieri e della sanità territoriale, la Direzione Sanità e le Organizzazioni Sindacali del Comparto - con l'accordo "Accordo tra Regione Piemonte, Direzione Sanità e Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanita' per l'applicazione dell'articolo 1, c. 268, lett. b) della l. 30 dicembre 2021, n. 234 e, s.m.i. in materia di stabilizzazione del personale del SSN" - sottoscritto in data 26/9/2023 - hanno convenuto modalità e criteri di applicazione omogenei per tutte le AA.SS.RR del suddetto art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i. alla luce delle modifiche normative intervenute.

Ritenuto, pertanto, di recepire l'accordo sindacale suddetto, per il quale si fa integrale rimando al medesimo, allegato sub 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, accordo che verte sui seguenti punti:

- previsione di un limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della

Conferenza Regioni e Province Autonome, nella misura del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni;

- definizione di modalità e criteri di applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i. e previsione di disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per l'emergenza COVID 19, ed in particolare:
 - per quanto concerne il personale del comparto ruolo sanitario e sociosanitario idoneo, al fine di dare continuità aziendale – servizi aziendali alle AA.SS.RR., stabilizzazione da parte delle medesime prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante;
 - per i restanti profili, nell'ipotesi in cui i candidati idonei siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole aziende, in coerenza con i Piani Triennali del Fabbisogno di personale e prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante, previsione dei seguenti criteri di priorità nel seguente ordine:
 - 1) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
 - 2) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
 - 3) in caso di parità nell'anzianità di servizio, priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- previsione della predisposizione da parte di Azienda Zero di avvisi su base unica regionale per le stabilizzazioni di cui sopra e della proroga dei contratti a tempo determinato - nelle more dei suddetti avvisi - dell'eventuale personale in cessazione.

Dato atto che il processo di stabilizzazione è espletato nel rispetto dei vigenti limiti di spesa per il personale di cui alla D.G.R. 46-6202 del 7 dicembre 2022, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 per la riforma dell'assistenza territoriale di cui al Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 n. 77, nonché nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario aziendale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura a valere nell'ambito della D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e sue prescrizioni.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di recepire l'accordo sindacale sottoscritto in data 26/9/2023 tra la Regione Piemonte e le OO.SS del Comparto Sanità, per il quale si fa integrale rimando al medesimo, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, concernente i seguenti punti:

- previsione di un limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della Conferenza Regioni e Province Autonome, nella misura del 50% delle risorse

complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni;

- definizione di modalità e criteri di applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i. e previsione di disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per l'emergenza COVID 19, ed in particolare:
 - per quanto concerne il personale del comparto ruolo sanitario e sociosanitario idoneo, al fine di dare continuità aziendale – servizi aziendali alle AA.SS.RR., stabilizzazione da parte delle medesime prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante;
 - per i restanti profili, nell'ipotesi in cui i candidati idonei siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole aziende, in coerenza con i Piani Triennali del Fabbisogno di personale e prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante, previsione dei seguenti criteri di priorità nel seguente ordine:
 - 1) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
 - 2) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
 - 3) in caso di parità nell'anzianità di servizio, priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- previsione della predisposizione da parte di Azienda Zero di avvisi su base unica regionale per le stabilizzazioni di cui sopra e della proroga dei contratti a tempo determinato - nelle more dei suddetti avvisi - dell'eventuale personale in cessazione.

-di dare atto che il processo di stabilizzazione è espletato nel rispetto dei vigenti limiti di spesa per il personale di cui alla D.G.R. 46-6202 del 7 dicembre 2022, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 per la riforma dell'assistenza territoriale di cui al Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 n. 77, nonché nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario aziendale.

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura a valere nell'ambito della D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e sue prescrizioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Allegato